



CAMERA DI COMMERCIO
COMO-LECCO
insieme per lo sviluppo

VADEMECUM

LE REGOLE PER LAVORARE IN SVIZZERA

ALLA LUCE DELL'ACCORDO
BILATERALE SULLA LIBERA
CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

AGGIORNATO A NOVEMBRE 2024

A CURA DI

Lario Sviluppo Impresa

Azienda Speciale della Camera di Commercio di Como-Lecco



LARIO SVILUPPO IMPRESA
AZIENDA SPECIALE
CAMERA DI COMMERCIO COMO-LECCO



CAMERA DI COMMERCIO
COMO-LECCO
insieme per lo sviluppo

CAMERA DI COMMERCIO DI COMO-LECCO

LARIO SVILUPPO IMPRESA

E-MAIL: INTERNAZIONALIZZAZIONE@COMOLECCO.CAMCOM.IT

NOVEMBRE 2024



LARIO SVILUPPO IMPRESA
AZIENDA SPECIALE
CAMERA DI COMMERCIO COMO-LECCO

**LAGO DI COMO**
ITALIA
UN MONDO UNICO AL MONDO

LE REGOLE PER LAVORARE IN SVIZZERA

ALLA LUCE DELL'ACCORDO BILATERALE SULLA
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE



L'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE (ALC) e i suoi Protocolli facilitano ai cittadini dell'Unione europea (UE) le condizioni di soggiorno e di lavoro in Svizzera. Il diritto alla libera circolazione delle persone è completato mediante disposizioni sul riconoscimento reciproco dei diplomi, sull'acquisto di immobili e sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Le medesime regole sono applicabili agli Stati dell'AELS.

Hanno diritto alla libera circolazione sia le persone che esercitano un'attività lavorativa (dipendenti o autonomi) sia le persone che non esercitano un'attività lucrativa ma che dispongono di mezzi finanziari sufficienti per mantenersi senza dover ricorrere all'assistenza sociale.

- INFORMAZIONI GENERALI
- LA NOTIFICA
- ULTERIORI ADEMPIMENTI
- CHE COSA NON CAMBIA
- ASPETTI FISCALI E IVA
- DOMANDE FREQUENTI
- INDIRIZZI UTILI
- LINKS

INFORMAZIONI GENERALI

Anche se con gli accordi bilaterali è stata introdotta la libera circolazione delle persone, la Svizzera continua a non essere membro dell'Unione Europea pertanto:

1. alla dogana continuano ad essere effettuati controlli sulle persone e sulle merci;
2. strumenti ed attrezzature per l'esercizio delle prestazioni devono essere accompagnati dal CARNET ATA, rilasciato dalla Camera di Commercio in cui ha sede l'impresa;
3. sulle merci che vengono trasportate dall'UE in Svizzera e viceversa è applicata IVA svizzera;

Nel presente vademecum saranno trattate solo le problematiche relative a coloro che esercitano un'attività lucrativa, in particolare ai prestatori di servizi:

- indipendenti;
- lavoratori distaccati.

Chi sono i lavoratori indipendenti?

Lo statuto degli indipendenti viene determinato da una serie di criteri.

Sono considerati prestatori di servizio indipendenti imprese o persone singole con sede o domicilio in uno degli Stati membri dell'UE o dell'AELS, che nel quadro di un'attività lucrativa indipendente (cioè priva di un rapporto di subordinazione) forniscono una prestazione di servizio transfrontaliera in Svizzera.

In particolare la definizione di attività lucrativa indipendente è retta dal diritto svizzero. Sono considerati lavoratori indipendenti le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente che lavorano a nome proprio e a spese proprie, che sono in una posizione indipendente e si assumono il rischio economico della loro attività.

I prestatori di servizi soggetti all'obbligo di notifica e che dichiarano di esercitare un'attività lucrativa indipendente devono, su richiesta, dimostrarlo. In particolare, in occasione di un controllo sul posto, devono presentare i seguenti documenti:

- una copia stampata della conferma della **notifica** o una copia dell'autorizzazione rilasciata, se l'esercizio di un'attività lucrativa in Svizzera sottostà alla procedura di autorizzazione conformemente alla legislazione sugli stranieri;
- il **modulo A1** rilasciato dall'INPS;
- una copia del **contratto concluso** con il mandante o il committente; in assenza di un contratto scritto occorre una conferma scritta da parte del mandante o del committente per il mandato o il contratto di appalto da eseguire in Svizzera. I documenti devono essere presentati in una lingua ufficiale.

Chi sono i lavoratori dipendenti distaccati?

I lavoratori dipendenti sono considerati distaccati allorché il datore di lavoro con sede all'estero li invia in Svizzera affinché essi, per un periodo limitato, forniscano una prestazione lavorativa per conto e sotto la sua direzione nell'ambito di un rapporto contrattuale concluso con il destinatario della prestazione.

LA NOTIFICA

A decorrere dal 1° giugno 2004, la fornitura di una prestazione di servizi della durata massima di **3 MESI (90 GIORNI)** per anno civile non sottostà più all'obbligo del permesso.

E' sufficiente effettuare una **NOTIFICA sulla piattaforma Internet della Segreteria di Stato della migrazione:**

con **registrazione on-line**

https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/themen/fza_schweiz-eu-efta/meldeverfahren.html

Come avviene la notifica?

- **Notifica online / procedura ordinaria** La procedura di notifica in linea è considerata ordinaria. Dopo il primo annuncio nel sistema, tale procedura consente una notifica e un trattamento dei dati secondo una modalità semplice e efficace. La notifica è gratuita.
- **Notifica convenzionale (per scritto)** In via eccezionale, la notifica può avvenire in procedura convenzionale, per posta o telefax presso l'autorità cantonale competente per il luogo di lavoro o d'impiego. Non è ammessa la notifica per posta elettronica. Si raccomanda di effettuare la notifica per via convenzionale unicamente qualora motivi tecnici rendano impossibile la notifica online. Il modulo che fa al caso, compilato in maniera esatta e completa, va inoltrato per posta o per telefax presso l'autorità cantonale competente per il luogo di lavoro o d'impiego.

L'autorità preposta al mercato del lavoro verifica la notifica. Dietro richiesta esplicita del datore di lavoro, essa emana una conferma della notifica sottostante a tassa (25 franchi per notifica).

Solo per le prestazioni effettuate in Canton Ticino la notifica va effettuata al seguente ufficio:

Ufficio per la Sorveglianza del Mercato del Lavoro

Viale Stefano Franscini 17 6501 Bellinzona

Tel.: 0041 (0)91 814 3791

Mail: dfе-usml@ti.ch

sito internet: www.ti.ch/sorveglianza-mercato lavoro

CITTADINI DI STATI MEMBRI EU/AELS

Notifica effettuata fin dal primo giorno di attività

I prestatori di servizio indipendenti o distaccati attivi nei settori:

- edilizia, ingegneria e rami accessori dell'edilizia
- ristorazione
- lavori di pulizia in aziende ed economie domestiche
- servizi di sorveglianza e di sicurezza
- commercio ambulante
- settore a luci rosse (industria del sesso)
- paesaggismo (giardinaggio)

sono tenuti a notificarsi sin dal primo giorno di attività lucrativa in Svizzera, indipendentemente dalla durata del loro lavoro in Svizzera (quindi anche se effettuano un solo giorno di lavoro nell'arco dell'anno).

Notifica effettuata oltre l'ottavo giorno di attività

Per tutti gli altri settori la notifica va effettuata se l'attività lucrativa viene esercitata **per oltre 8 GIORNI per anno civile** indipendentemente dal fatto che l'attività sia svolta ininterrottamente o a giornate.

La notifica **DEVE SEMPRE avvenire prima dell'inizio dell'attività:**

8 giorni - domeniche e festività incluse - prima del previsto inizio dei lavori.

LAVORATORI DIPENDENTI CITTADINI DI UNO STATO TERZO

I lavoratori dipendenti cittadini di uno Stato terzo possono essere distaccati se sono stati ammessi a titolo permanente sul mercato regolare del lavoro di uno Stato dell'UE o dell'AELS (ossia essere in possesso di una carta di soggiorno permanente o di una carta di soggiorno da almeno 12 mesi).

Queste persone non sottostanno all'obbligo del visto.

COME EFFETTUARE MODIFICHE SULL'AVVENUTA NOTIFICA

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) e la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) hanno emanato all'indirizzo delle autorità cantonali competenti delle nuove istruzioni in materia di procedura di notifica per prestazioni di servizio della durata massima di 90 giorni lavorativi per anno civile, concernenti la modifica di un'avvenuta notifica.

I cambiamenti che intervengono a notifica avvenuta vanno comunicati all'autorità cantonale competente (per il Cantone Ticino, all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro: dfe-usml@ti.ch), prima dell'inizio dell'impiego.

Se la notifica è stata effettuata on line (procedura normale), il cambiamento sarà comunicato **per e-mail** con esplicito riferimento alla notifica già effettuata.

Non si deve eseguire una nuova notifica on-line nei seguenti casi:

- **posticipo** della data di inizio dell'impiego
- **differente durata dell'impiego** (riduzione o prolungamento dell'impiego)
- interruzione dei lavori

È necessario effettuare una **nuova notifica on-line** per apportare modifiche nei seguenti casi:

- notifica di **altri collaboratori** (es: in caso di malattia)
- notifica di **collaboratori supplementari**
- **ripresa** dei lavori dopo un'interruzione, **seguito dei lavori** (lavori di manutenzione o adempimento di richieste di garanzia) per uno stesso progetto.

La nuova notifica deve essere effettuata **prima dell'inizio dell'impiego** e deve contenere esplicito rimando alla notifica già effettuata. **Una nuova notifica nei casi summenzionati non comporta un nuovo termine di otto giorni di cui all'articolo 6 capoverso 3 della Legge sui lavoratori distaccati**; per il calcolo del termine di riferimento resta valida la data della prima notifica.

In caso di seguito di lavori o di lavori di manutenzione eseguiti tramite la stessa impresa che distacca lavoratori dopo un impiego già prestato, la ripresa dei lavori deve avvenire **comunque nell'arco dei tre mesi a partire dalla conclusione dei primi lavori per lo stesso progetto**.

Per le interruzioni di lavori si applicano le stesse condizioni. Se il lavoro dovesse riprendere allo scadere dei tre mesi o in caso di lavori annunciati per un nuovo progetto, la notifica deve essere effettuata nel rispetto del termine di otto giorni.

Una notifica che ha per oggetto una **modifica ulteriore del luogo di impiego** comporta un **nuovo decorrere del termine di otto giorni**.

Se la notifica è stata effettuata per iscritto (per posta o fax), la modifica va comunicata per fax o e-mail, nel rispetto dei criteri summenzionati.

Le modifiche alle notifiche che comportano **accrediti per giornate non lavorate** (conteggio dei 90 giorni di attività lavorativa) devono essere **comunicate al più tardi entro le ore 12.00**, affinché la giornata lavorativa in corso possa essere tenuta in conto per il calcolo dell'accredito. È fatta eccezione invece, a causa della difficoltà di prova, per gli **accrediti retroattivi** per giornate non lavorate in caso di riduzione dell'impiego.

ULTERIORI ADEMPIMENTI



OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI

I datori di lavoro con sede nell'Unione Europea che distaccano i propri dipendenti in Svizzera, nell'ambito di una prestazione di servizio, devono garantire condizioni lavorative e salariali minime previste per i lavoratori svizzeri.

Il sito www.distacco.ch costituisce un aiuto prezioso per i datori di lavoro stranieri che svolgono una prestazione lavorativa in Svizzera e nei suoi diversi Cantoni. Sul sito si trova risposta alla maggior parte delle domande sul tema: le imprese apprendono ad esempio come si svolge la procedura di notifica oppure quali sono i salari minimi obbligatori da rispettare, usuali nei rami e nei Cantoni considerati. Il sito si rivolge sia alle imprese svizzere che alle imprese straniere. Inoltre, contiene molte informazioni utili anche ai lavoratori.

Termini di pagamento dello stipendio: per principio il salario deve essere pagato al lavoratore alla fine di ogni mese, se mediante contratto normale o contratto collettivo non è stabilito diversamente (art. 323 cpv. 1 CO).

CAUZIONE

Per tutte le imprese cantonali, extracantonali ed estere e che sono attive nei seguenti settori sussiste l'obbligo di depositare una cauzione.

L'obbligo di cauzione vige per tutte le aziende/per tutti i datori di lavoro nazionali e stranieri che occupano personale e che eseguono lavori in Svizzera nei settori professionali di cui al seguente LINK:

www.zkvs.ch/it

La cauzione non potrà servire quale garanzia per il pagamento di multe emesse dall'autorità cantonale.

Il deposito della cauzione può essere effettuato anche in euro al cambio del giorno fissato dalla Banca Cantonale del Canton Ticino.

L'importo della cauzione sarà stabilito previa presentazione del contratto d'appalto controfirmato dal committente.

La cauzione può essere depositata in contanti, costituita tramite garanzia irrevocabile di una banca (con sede in Svizzera), costituita tramite garanzia assicurativa. La titolarità della cauzione è dell'azienda.

La cauzione viene utilizzata ai fini della copertura delle pene convenzionali e dei costi di controllo e di elaborazione; ai fini del pagamento del contributo al Fondo paritetico.

SETTORE EDILE:

Legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione

La legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione (LEPICOSC), disciplina l'esecuzione dei lavori edili sul territorio del Cantone Ticino.

La Commissione di Vigilanza LEPICOSC è l'organo predisposto alla sorveglianza per il rispetto della legge.

Sono tenute ad iscriversi all'albo:

- le imprese di costruzione che intendono eseguire lavori edili i cui costi preventivabili sono superiori ai fr. 30'000;
- gli operatori specialisti che intendono eseguire lavori nei settori: della posa d'acciaio d'armatura (ferraioli);
- dell'esecuzione di cassetture; dell'esecuzione di murature in cotto e pietra;
- dell'esecuzione di cappe di sottofondo (betoncini); per opere del valore superiore ai fr. 10'000.-

L'iscrizione è immediatamente obbligatoria per l'esecuzione di tutti i lavori sopra menzionati ed è subordinata all'esistenza di determinati requisiti professionali e personali (art. 5 e art. 5a LEPICOSC).

Le domande di iscrizione devono essere presentate alla Commissione di vigilanza della LEPICOS tramite gli appositi formulari.

Il testo della legge, i moduli per l'iscrizione e l'elenco delle imprese iscritte all'albo è disponibile sul sito internet www.ti.ch/albo

Per ulteriori informazioni:

Commissione di vigilanza della LEPICOSC Viale Portone 4 6500 Bellinzona CH
Tel 0041 91 825 42 49
www.ti.ch/albo

SUBAPPALTO -DEFINIZIONE

I subappaltatori forniscono, in virtù di un contratto, una prestazione o una parte di prestazione, dovuta dall'impresa principale al partner contrattuale, per conto di un'altra impresa. In pratica, si ricorre spesso ai subappaltatori per lavori come ad esempio il montaggio o quando l'appaltatore è sovraccarico.

L'indipendenza o meno del subappaltatore va stabilita mediante l'analisi del rapporto contrattuale con l'impresa che gli ha assegnato il mandato. A essere determinante è quindi il rapporto tra il subappaltatore e l'altro partner contrattuale diretto, anche in caso di catene di subappaltatori.

Esempio: se un produttore di giardini di inverno non effettua direttamente il montaggio ma lo affida ad un subappaltatore, che concorda direttamente le scadenze con il cliente, lavora con utensili propri, organizza liberamente i suoi orari di lavoro e risponde di eventuali danni o vizi nei confronti del committente, di norma si tratta di un vero subappaltatore indipendente.

Se invece il rapporto contrattuale tra il subappaltatore e l'altro partner contrattuale diretto è contraddistinto dal fatto che quest'ultimo retribuisce il lavoro del subappaltatore in base al n. di ore prestate, che il subappaltatore non ha presentato nessuna offerta, che il partner contrattuale mette a disposizione utensili e materiale per svolgere il lavoro e finanzia il trasporto, di norma si tratta di un falso subappaltatore.

MODELLO A1



Si ricorda che è necessario compilare e trasmettere all'INPS il **modello A1 Certificato per attività lavorative in stati UE, SEE e Svizzera.**

Dal 1 aprile 2023 la modalità telematica è l'unica utilizzabile:

INPS > [Rilascio Certificato per attività lavorative in Stati UE, SEE e Svizzera](#)

Il servizio consente l'invio online delle domande di rilascio del documento portatile A1 da parte dei lavoratori. Attraverso tale canale è inoltre possibile la presentazione della richiesta di rilascio della certificazione A1 di distacco del lavoratore domestico e di quella riguardante il dipendente pubblico. Per le predette tipologie di lavoratori il soggetto tenuto alla trasmissione della domanda è il datore di lavoro.

Possono accedere al servizio i lavoratori e soggetti delegati, i datori di lavoro e soggetti delegati (limitatamente ai casi in cui è ammessa la presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro).

Il servizio consente la trasmissione telematica delle seguenti richieste di rilascio del documento portatile A1

Effettuato l'accesso la procedura proporrà, laddove presenti, l'elenco delle richieste precedenti. Selezionando "nuova richiesta" sarà possibile inserire una nuova domanda. Il richiedente, in base alla situazione da certificare, sceglierà tra le fattispecie proposte quella di suo interesse. Una volta effettuata la scelta sarà possibile procedere alla compilazione del modulo di richiesta e all'invio dello stesso.

Per maggiori dettagli si consulti la [circolare INPS 23 dicembre 2022, n. 136.](#)

ORARIO DI LAVORO

Le autorità svizzere richiedono di dimostrare come vengono suddivise le ore giornaliere di lavoro sul territorio elvetico.

Pertanto è necessario compilare quotidianamente il seguente registro:

Registro giornaliero ore presenza sul cantiere

Nome dipendente	data	Nome cantiere
Arrivo in dogana	ore	
Arrivo in cantiere	ore	
Sospensione lavoro pausa pranzo	ore	
Ripresa lavoro dopo pranzo	ore	
Termine lavoro in cantiere	ore	
Arrivo in dogana	ore	
Firma dipendente		

CHE COSA NON CAMBIA

Anche se con gli accordi bilaterali viene introdotta la libera circolazione delle persone, la Svizzera continua a non essere membro dell'Unione Europea pertanto:

- alla dogana continueranno ad essere effettuati controlli sulle persone e sulle merci;
- strumenti ed attrezzature per l'esercizio delle prestazioni dovranno essere accompagnati dal CARNET ATA, rilasciato dalla Camera di Commercio in cui ha sede l'impresa;
- sulle merci che vengono trasportate dall'UE in Svizzera e viceversa continuerà ad essere applicata l'IVA;
- l'euro non è la moneta ufficiale svizzera.



ASPETTI FISCALI

Adempimenti IVA SVIZZERA per le aziende italiane

La Svizzera ha un proprio sistema IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) che le aziende italiane devono comprendere per gestire correttamente le loro operazioni transfrontaliere. L'IVA nei Cantoni di lingua tedesca è conosciuta anche come "Mehrwertsteuer" (MWST) o "Taxe sur la valeur ajoutée" (TVA) per quelli di lingua francese.

L'IVA è rappresentata da:

Imposta sulle prestazioni che i contribuenti effettuano a titolo oneroso sul territorio svizzero (imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero);

Imposta sull'acquisto di prestazioni di imprese con sede all'estero da parte di destinatari che si trovano sul territorio svizzero (il cosiddetto «reverse charge»);

Imposta sull'importazione di beni corrisposta all'atto dell'importazione definitiva.

In generale si applica sulle prestazioni (forniture di beni e servizi) effettuate all'interno del paese e, in alcuni casi, alle transazioni internazionali. Anche le imprese e i soggetti non residenti devono conformarsi alle normative IVA svizzere se effettuano operazioni imponibili o importano beni in Svizzera.

Trattamento IVA delle operazioni Transfrontaliere

Prestazioni soggette a IVA Svizzera

Per prestazione si intende la concessione a terzi di un valore economico destinato al consumo. Sono prestazioni anche quelle che avvengono in virtù di una legge o su ordine di un'autorità ed in particolare le forniture di beni e le prestazioni di servizi. I contratti di appalto sono considerati forniture su territorio svizzero

Se un fornitore italiano introduce o fa introdurre da un terzo un bene in territorio svizzero e utilizza il bene importato per eseguire lavori per conto di terzi, in linea di massima l'importazione si fonda su un contratto d'appalto. Con tale contratto il fornitore si impegna a eseguire un'opera. La promessa di ottenere un determinato risultato nel suo insieme contraddistingue pertanto il contratto d'appalto. L'opera da consegnare in virtù di un contratto d'appalto è considerata fornita solo al momento della consegna all'acquirente, ovvero al termine dei lavori. La fornitura avviene pertanto dopo il montaggio o l'installazione ed eventualmente la messa in esercizio. Le norme si applicano anche quando, in assenza di una fornitura in virtù di un contratto d'appalto, il fornitore estero consegna il bene importato all'acquirente solo dopo la lavorazione sul territorio svizzero.

Esempi:

- consegna, dopo il montaggio, di macchine o macchinari importati;
- consegna, dopo l'installazione, di programmi per computer importati;
- consegna, dopo il montaggio, di case prefabbricate importate;
- consegna, dopo il montaggio, di cucine, finestre o ringhiere importate;
- consegna, dopo il montaggio, di porte importate;
- consegna, dopo il montaggio, di pavimenti importati;
- consegna, dopo il montaggio, di impianti di aerazione e ventilazione importati;
- consegna, dopo l'esecuzione di lavori edili e di canalizzazione, di beni importati;
- consegna di beni importati, che un imprenditore estero ha montato sul territorio svizzero in occasione di lavori di riparazione o manutenzione di apparecchi o edifici.

Acquisti soggetti a “reverse charge”

Se un'impresa con sede in Italia non iscritta nel registro dei contribuenti svizzeri importa sul territorio svizzero materiale per eseguire dei lavori, l'autorità doganale riscuote l'imposta sull'importazione e ciò sul valore complessivo della prestazione.

Se l'esecuzione di questi lavori non necessita di materiale o se il materiale è messo a disposizione dal destinatario della prestazione sul territorio svizzero, quest'ultimo deve corrispondere - a determinate condizioni - l'imposta sull'acquisto mediante il cosiddetto “reverse charge”.

Soggiace all'imposta sull'acquisto anche l'importazione di supporti di dati senza valore di mercato con le prestazioni di servizi e i diritti ivi contenuti.

L'imposta sull'acquisto mediante reverse charge può essere dovuta anche su determinate prestazioni di servizi di imprese con sede all'estero/Italia per le quali si applica il principio del luogo del destinatario.

Esempi:

- prestazioni di servizi nel settore pubblicitario;
- prestazioni di consulenti, gestori patrimoniali, fiduciari, avvocati, ecc.;
- prestazioni di servizi nell'ambito della conduzione aziendale;
- prestazioni nell'ambito dell'elaborazione di dati;
- prestito di personale;
- cessione e costituzione di diritti immateriali.

Il destinatario della prestazione non iscritto nel registro dei contribuenti IVA (ad esempio privati, scuole, piccole imprese) è assoggettato all'imposta sull'acquisto unicamente se durante un anno solare acquista prestazioni di questo genere per complessivamente più di 10.000 franchi.

Importazioni

In Svizzera l'IVA sulle importazioni è percepita dall'Amministrazione federale delle dogane (AFD). L'IVA è di norma calcolata in base al prezzo di fatturazione della merce stessa e di tutti i costi accumulati fino al luogo di destinazione in Svizzera. Un giustificativo del valore della merce deve essere consegnato all'ufficio doganale al momento dell'importazione (fattura, contratto di vendita, ecc.). L'IVA all'impostazione non viene applicata per prodotti il cui valore sia insignificante, per alcune opere d'arte, per beni ammessi in franchigia di diritti doganali o per quelli esonerati in virtù di trattati internazionali.

Per le importazioni effettuate da privati per uso personale è consentito importare merci in esenzione da IVA fino a un valore complessivo di 300 franchi (limite di franchigia secondo il valore).

Vendite a distanza

Se un'azienda italiana vende beni a distanza (commercio elettronico) ai consumatori svizzeri e supera una certa soglia, potrebbe essere obbligata a registrarsi per l'IVA in Svizzera e addebitare l'IVA svizzera ai clienti. Le importazioni in Svizzera che generano un valore di IVA all'importazione inferiore a 5 CHF sono esenti da IVA, ma devono comunque essere dichiarate. Le importazioni superiori a tale valore sono soggette all'aliquota IVA applicabile.



Trattamento IVA delle operazioni Transfrontaliere

Le aziende italiane devono registrarsi per l'IVA in Svizzera se soddisfano determinati criteri. La registrazione è necessaria se:

- Superano la soglia di vendite globale (100.000 CHF per beni e servizi).
- Effettuano prestazioni - vendite di beni direttamente in Svizzera e/o prestano servizi che si considerano "effettuati" in Svizzera.

Registrazione mediante nomina rappresentante fiscale

Le aziende italiane obbligate ad ottenere una partita IVA, sono tenute a nominare un rappresentante fiscale in Svizzera. Quest'ultimo deve essere un soggetto residente in Svizzera o una società svizzera che agisce per conto dell'impresa estera nei confronti dell'amministrazione fiscale.

La registrazione, mediante rappresentante fiscale, avviene presso l'Amministrazione Federale delle Contribuzioni (AFC). Le aziende devono completare il modulo di registrazione e fornire informazioni dettagliate sulla propria attività. Al termine della procedura, l'amministrazione fiscale competente comunicherà per iscritto il numero di partita IVA che sarà composto dalle lettere CHE seguite da un numero a nove cifre e ha il seguente formato: CHE-xxx.xxx.xxx IVA

Con la registrazione, l'amministrazione fiscale richiede il deposito di una garanzia finanziaria, che può essere in contanti o a titolo di fideiussione. L'importo della garanzia finanziaria ammonta al 3 % del fatturato annuo imponibile in Svizzera pari a un minimo di CHF 2.000 fino a un massimo di CHF 250.000. Tale garanzia nel 2024 è stata oggetto di revisione.

L'azienda italiana dotata di partita IVA, per il tramite del rappresentante fiscale, effettua la liquidazione IVA normalmente su base trimestrale in base ai documenti contabili/fatture.

I versamenti devono essere effettuati entro 60 giorni dalla scadenza del rispettivo trimestre. A partire dal 61° giorno si applica gli interessi di mora. L'AFC rimborsa un eventuale credito IVA entro 60 giorni dopo la presentazione della dichiarazione trimestrale.

A partire dal 61° giorno viene accreditato un interesse attivo. Nel conteggio IVA vengono dichiarati i fatturati realizzati in Svizzera. Il contribuente ha inoltre il diritto di far valere l'IVA o l'imposta all'importazione svizzera versata nel quadro della sua attività commerciale. Il rappresentante fiscale non assume l'obbligo del debito fiscale.

Aliquote IVA

A partire dal 1° gennaio 2024, le aliquote IVA in Svizzera sono:

- Aliquota Ordinaria: 8,1% - Applicata alla maggior parte delle forniture di beni e servizi.
- Aliquota Ridotta: 2,6% - Applicata a beni di prima necessità come alimenti, bevande non alcoliche, libri, giornali e medicinali.
- Aliquota Speciale: 3,8% - Applicata ai servizi di pernottamento forniti da alberghi e strutture simili.

Rimborso dell'IVA per le aziende non titolari di partita IVA svizzera

Le aziende italiane, non titolari di partita IVA svizzera e che non eseguono prestazioni sul territorio svizzero, possono ottenere il rimborso dell'IVA svizzera pagata sugli acquisti sostenuti in territorio svizzero.

La richiesta va presentata tra il 1° gennaio e il 30 giugno dell'anno che segue il periodo di rimborso. Il termine legale di presentazione non è prorogabile. Determinante è la data del timbro postale. L'importo minimo della richiesta per anno solare ammonta a 500 franchi.

Per maggiori informazioni ed approfondimenti sul tema si invita a scaricare la guida operativa **“Italia-Svizzera: Guida alle attività transfrontaliere”**

www.lombardiapoint.it

DOMANDE FREQUENTI



- **Fornisco servizi in Svizzera per un massimo di 90 giorni lavorativi all'anno. Mi serve un permesso di dimora?**

I prestatori di servizio possono soggiornare in Svizzera senza permesso durante tre mesi per anno civile. Essi sottostanno tuttavia a un obbligo di notifica preliminare.

I prestatori di servizio che svolgono attività lucrativa in Svizzera per oltre otto giorni per anno civile sottostanno all'obbligo di notifica.

Per le attività nei settori dell'edilizia e del genio civile, alberghiera e della ristorazione, del servizio di pulizia in azienda o presso privati e del servizio di sorveglianza e di sicurezza, l'obbligo di notifica vige sin dal primo giorno dell'impiego indipendentemente dalla durata dello stesso.

L'Accordo consente prestazioni fino a 90 giorni per anno civile. Per prestazioni superiori a tale periodo, le competenti autorità decidono liberamente circa il rilascio del permesso.

Queste prestazioni sottostanno all'esame delle condizioni dal profilo del mercato del lavoro (priorità degli indigeni, controllo delle condizioni salariali e lavorative) nonché ai contingenti. (fonte Segreteria di Stato della migrazione).

- **Che cosa si intende per casi urgenti, in cui il lavoro può iniziare eccezionalmente prima della scadenza del termine di 8 giorni, ma al più presto il giorno della notifica?**

Nel caso specifico occorre rivolgersi alle autorità cantonali competenti per far valere le ragioni di urgenza e per renderle note nonché motivarle in occasione della notifica dell'impiego. In linea di principio si tratta dei due casi seguenti: il mandato previsto deve servire a riparare un guasto occorso in maniera non prevedibile nonché ad impedire ulteriori danni; i lavori devono essere svolti immediatamente, di norma entro 3 giorni dalla data in cui si è verificato il guasto.

Per informazioni più dettagliate in merito al trattamento dei casi urgenti consultare il testo: Istruzioni e commenti dell'UFM concernenti l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone (cifra 3.3.5).

- **Un imprenditore fornisce servizi in Svizzera. Si possono inviare in Svizzera collaboratori che non sono cittadini UE?**

Si, si possono inviare in Svizzera i lavoratori dipendenti di qualsiasi cittadinanza, distaccati da un'impresa con sede in uno Stato UE/AELS. Se il lavoratore dipendente distaccato è cittadino di uno Stato non membro dell'UE/AELS, ma di uno Stato terzo, il diritto sussiste solo se, prima del distacco, l'interessato è stato ammesso a titolo permanente sul mercato regolare del lavoro di uno Stato membro dell'UE/AELS (ossia essere in possesso di una carta di soggiorno permanente o di una carta di soggiorno da almeno 12 mesi). Si evita così l'invio in Svizzera di cittadini di Stati terzi assunti a questo solo scopo.

- **La fornitura di merci senza montaggio è soggetta all'obbligo di notifica?**

No. Per la fornitura di merci senza montaggio non sussiste alcun obbligo di notifica. Per domande concrete in merito alla differenza tra fornitura di merci e prestazione di servizi rivolgetevi all'autorità preposta al mercato del lavoro del Cantone in cui verrà svolto il lavoro

- **Quali servizi non saranno liberalizzati?**

Non sono liberalizzati le attività inerenti ai servizi di collocamento e di prestito di personale, né i servizi finanziari. Queste prestazioni di servizi sono sottostanti all'obbligo del permesso.

- **Posso fornire in Svizzera servizi per più di 90 giorni?**

§ Per le prestazioni transfrontaliere di servizio di durata superiore a 90 giorni per anno civile, l'accordo sulla libera circolazione delle persone non conferisce alcun diritto soggettivo sempreché tra la Svizzera e l'UE non esista un accordo specifico relativo alla prestazione di servizi (p.es. accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici). Per le prestazioni transfrontaliere di servizio di durata superiore a 90 giorni, la decisione di rilascio di un permesso è rimessa alla discrezionalità dell'autorità cantonale competente. E' lecito fornire unicamente la prestazione autorizzata dalle autorità cantonali competenti. Il rilascio del permesso avviene in base alla legge sugli stranieri (si vedano in particolare gli articoli 18 - 26 LStr).

Per ulteriori informazioni sul tema del permesso di lavoro rivolgetevi alla Segreteria di Stato della migrazione oppure agli uffici cantonali degli stranieri o del lavoro.

- **I 90 giorni si intendono per anno civile? Come vengono calcolati?**

Sì, la durata della prestazione transfrontaliera di servizi di massimo tre mesi o 90 giorni a cui dà diritto l'Accordo sulla libera circolazione, è da considerarsi per anno civile. I 90 giorni si applicano all'impresa distaccante e ai lavoratori distaccati. Per esempio, se un'impresa distacca 3 collaboratori attivi durante 5 giorni, avrà utilizzato 5 giorni del suo contingente.

Per il calcolo del contingente, il numero dei collaboratori distaccati contemporaneamente in un determinato giorno non è rilevante. Conta invece soltanto la data dei giorni in cui i lavoratori vengono distaccati in Svizzera.

Se un collaboratore è già stato distaccato in Svizzera per 90 giorni da un'impresa, nello stesso anno civile nessun'altra impresa potrà distaccarlo in Svizzera per altri lavori. Il collaboratore avrà esaurito il suo avere di 90 giorni.

- **I Contratti normali di lavoro (CNL) svizzeri si applicano anche alle ditte estere che distaccano, su territorio ticinese, parte del proprio personale, attraverso la procedura di notifica di prestazioni di servizi?**

Sì, anche alle ditte estere che distaccano i loro dipendenti su territorio ticinese, se attivi nei settori coperti da CNL, sono applicabili i salari minimi sanciti dagli stessi CNL. Dunque per ogni ora di lavoro prestata in Svizzera (compresa la durata del tragitto dogana - luogo della prestazione e viceversa), i lavoratori delle ditte estere devono essere retribuiti almeno il minimo previsto dal CNL di riferimento.

- **In caso di controllo da parte dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro (UIL) le ditte estere possono rifiutarsi di collaborare e di produrre la documentazione richiesta?**

No, secondo l'art. 7 cpv. 2-4 LDist "il datore di lavoro deve mettere a disposizione degli organi competenti secondo il capoverso 1, su richiesta, tutti i documenti che provano l'osservanza delle condizioni lavorative e salariali dei lavoratori.

I documenti devono essere presentati in una lingua ufficiale. Se i documenti necessari non ci sono o non sono più disponibili, il datore di lavoro deve dimostrare l'osservanza delle disposizioni legali, in quanto non possa fornire la prova di non aver alcuna colpa nella perdita dei documenti giustificativi. Il datore di lavoro deve accordare in ogni momento agli organi di controllo il libero accesso al posto di lavoro e ai locali amministrativi." In caso di violazione agli obblighi appena elencati, l'art. 9 cpv. 2 lett. b LDist prevede che l'autorità può vietare alle imprese o alle persone interessate di offrire i loro servizi in Svizzera per un periodo da uno a cinque anni.

- **Le ditte estere che non pagano le sanzioni pecuniarie cresciute in giudicato, scaduti dunque i termini per interporre ricorso / opposizione, cosa rischiano?**

In caso di mancato pagamento di una sanzione pecuniaria di carattere amministrativo, ex art. 9 cpv. 2 lett. a LDist, nei confronti dell'azienda o delle persone interessate viene comminato un divieto di offrire i propri servizi in Svizzera per un periodo da uno a cinque anni (durata del divieto proporzionale all'entità della sanzione pecuniaria non saldata). In caso di mancato pagamento di una sanzione pecuniaria di carattere penale, ex art. 12 cpv. 1 lett. d LDist, essendo emessa nei confronti della persona fisica responsabile dell'azienda, viene emanato un Decreto di commutazione della sanzione pecuniaria in giorni d'arresto (100 CHF = 1 giorno) e il nominativo della persona residente all'estero, oggetto del Decreto, viene inserito nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL).

- **Rispetto delle condizioni lavorative e salariali minime, nel quadro della procedura di notifica, in caso di distacco, a chi posso rivolgermi per ulteriori informazioni?**

Alle questioni concernenti i CCL nonché le condizioni salariali e lavorative minime in essi regolati risponderanno le Commissioni paritetiche competenti. Per questioni concernenti i contratti normali di lavoro che stabiliscono salari minimi obbligatori nonché per altre domande relative ai salari usuali nel luogo, nella professione o nel ramo siete pregati di rivolgervi alle autorità preposte al mercato del lavoro dei Cantoni in cui verranno svolti i lavori.

ulteriori FAQ disponibili su:

<https://entsendung.admin.ch/cms/content/info/faq/>

INDIRIZZI UTILI

Ufficio per la Sorveglianza del Mercato del Lavoro

Viale Stefano Franscini 17 6501 Bellinzona
Tel.: 0041 (0)91 814 3791
Fax: 0041 (0)91 814 4786
Mail: dfе-usml@ti.ch
sito internet: www.ti.ch/sorveglianza-mercato lavoro

Ufficio dell'Ispettorato del Lavoro

6501 Bellinzona - Viale Stefano Franscini, 17 Tel.
0041 91 814 30 96 Fax. 0041 91 814 44 39

Commissione Paritetica Cantonale dell'Edilizia e del Genio Civile

6501 Bellinzona, Via Portone 4
casella postale 1220
Tel. 0041 91 821 10 60 Fax. 0041 91 825 48 45

Associazione Interprofessionale di controllo AIC

Casella Postale 1005
Viale Portone 4 - 6500 Bellinzona
Tel. 0041 91 835 45 50 Fax. 0041 91 835 45 51

Associazione installatori elettricisti ticinesi

C/o Camera di Commercio di Lugano Corso

Elvezia, 16 - Lugano

Tel. 0041 91 911 51 14

Suissetec, Ticino e Moesano - Servizio verifiche

Via S. Maria 27, 6596 Gordola

Tel. 0041 91 745 29 74 Fax 0041 91 745 42 75

verifiche@suissetec-ti.ch www.suissetec.ch

Camera di Commercio Italiana per la Svizzera

Zurigo: Dolderstrasse 62, CH-8032 Zurigo

Lugano: Via Serafino Balestra 12, CH-6900 Lugano

Tel. +41 (0)91 924 02 32

Mail: infoti@ccis.ch - <https://ccis.ch/>

LINKS



Repubblica e Canton Ticino

www.ti.ch/accordi-bilaterali

Confederazione Svizzera

www.admin.ch

Distacco - Distaccare lavoratori in Svizzera

distacco.admin.ch

Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

www.ti.ch/sorveglianza-mercato-lavoro

Informazioni importanti sull'obbligo di cauzione in Svizzera

<https://www.zkvs.org/it>

Ispettorato del lavoro

www.ti.ch/ispettorato-lavoro

Sezione della popolazione

www.ti.ch/permessi

Istituto delle assicurazioni sociali

www.ti.ch/ias

Segreteria di Stato della migrazione SEM

www.sem.admin.ch

Guida sulla sicurezza sul lavoro

Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro

www.guida.cfsl.ch

Cittadine e cittadini UE/AELS: vivere e lavorare in Svizzera

https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/themen/fza_schweiz-eu-efta/eu-efta_buerger_schweiz.html

Camera di Commercio Italiana per la Svizzera

<https://www.servizialeimprese.ch/distacco-di-lavoratori-in-svizzera/>



LARIO SVILUPPO IMPRESA
AZIENDA SPECIALE
CAMERA DI COMMERCIO COMO-LECCO



CAMERA DI COMMERCIO
COMO-LECCO
insieme per lo sviluppo

CONTATTI:

CAMERA DI COMMERCIO DI COMO-LECCO

LARIO SVILUPPO IMPRESE

AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE

Tel. 031/256.303 - 0341/292.254

E-Mail: internazionalizzazione@comolecco.camcom.it

PER MAGGIORI INFORMAZIONI VISITA:

www.comolecco.camcom.it



LARIO SVILUPPO IMPRESA
AZIENDA SPECIALE
CAMERA DI COMMERCIO COMO-LECCO



CAMERA DI COMMERCIO
COMO-LECCO
insieme per lo sviluppo



LARIO SVILUPPO IMPRESA
AZIENDA SPECIALE
CAMERA DI COMMERCIO COMO-LECCO